



**Il Fondo di garanzia del TFR  
e dei Crediti di Lavoro  
(art. 2 L. n. 297/82 – Artt. 1 e 2 Dl.gs. n. 80/92)**



Patronato ENASC - Direzione Generale  
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma  
Tel. 0658333803 - Fax 065817414

# **Il Fondo di garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro (art. 2 L. n. 297/82 – Artt. 1 e 2 Dl.gs. n. 80/92)**

L'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l'INPS il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo.

L'intervento del Fondo è stato esteso dagli artt. 1 e 2 del Dl.gs. n. 80/82 anche alle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.

Il Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 24 L. 88/89, afferisce alla "Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti". E' alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Per i dirigenti delle aziende industriali il contributo è pari a 0,40% della retribuzione imponibile.

Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

A decorrere dall'1/07/1997 (art. 24 comma 1 L. 24/6/1997, n. 196) possono altresì fare domanda i soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi (Circ. n. 175 del 03/07/1997; Circ. n. 273 del 30/12/1997; Circ. n. 74 del 15/07/2008).

Possono presentare domanda anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – art. 2122 c.c.) ed i cessionari a titolo oneroso del TFR (circ. 89/2012).

I lavoratori esclusi sono i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali ( TFR pagato da INPS - Fondo Esattoriali) e al Fondo Dazieri ( TFR pagato da CONSAP Spa) , i lavoratori dipendenti da Aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui TFR è accantonato all'ENPAIA e agli operai a tempo determinato) , i lavoratori dipendenti da Amministrazioni dello Stato e parastato, Regioni, Province e Comuni ed i giornalisti professionisti, per i quali il Fondo di garanzia è gestito dall'INPGI.

Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008).

Al riguardo si ricorda che sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici (art. 1 L.F). Sono altresì esclusi gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) di aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.

L'onere di dimostrare il possesso congiunto dei tre predetti requisiti grava sull'imprenditore il quale, nel caso in cui non partecipi all'istruttoria prefallimentare, verrà dichiarato fallito.

Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- Accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
- Accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità. Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia. In caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura.

Il requisito della cessazione del rapporto deve essere valutato con attenzione nelle ipotesi di trasferimento di azienda (compresi affitto ed usufrutto). Infatti l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente. Ne consegue che il Fondo opererà a garanzia del TFR solo in ipotesi d'insolvenza del cessionario e non del cedente. Fanno eccezione a tale regola le ipotesi di vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione di beni o liquidazione coatta amministrativa per le quali l'art. 47 comma 5 della L. 428/90 ha previsto che non si applichi, salvo condizioni di miglior favore, l'art. 2112 c.c.. In tali ipotesi è possibile l'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR maturato alle dipendenze del cedente fino al trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento preveda, come condizione di maggior favore, l'accollo del TFR da parte dell'acquirente o la continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

Si ricorda che la fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale ( CIGS) ex art. 3 L. 233/91

presuppone la continuazione reale – non fittizia – del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine della concessione di tale provvidenza, pertanto, la garanzia del Fondo potrà operare solo dopo che si sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

Il Fondo di Garanzia interviene anche nel caso di procedure concorsuali aperte in un altro degli Stati membri delle UE a condizione che (art. 2 co. 4 bis L. 298/82):

- a) l'attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due Stati membri;
- b) l'impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
- c) il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e quindi sia prevista la contribuzione al Fondo.

Il Fondo interviene solo per le procedure aperte dopo l'entrata in vigore del D.L.gs. n. 186/2005 (di attuazione della direttiva 2002/74/CE che ha provveduto a regolamentare le situazioni transnazionali) ovvero dal 06/10/2005. Le procedure concorsuali in ambito comunitario che danno titolo all'intervento sono le medesime che, nello Stato in cui sono state aperte, consentono l'intervento degli organismi di garanzia di cui alla direttiva 80/987/ CEE e ss. modiche.

Nei casi in cui il datore di lavoro non possa essere dichiarato fallito in quanto cancellato dal registro delle imprese da più di un anno (artt. 10 e 11 L.F.) o in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati accertati nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare condotta dal Tribunale sia inferiore ad euro trentamila (art. 15 co 9, L.F.), il Fondo di Garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (art. 2, co. 5 L. 297/82).

Nel caso in cui, dopo l'apertura della procedura concorsuale, il Tribunale, ai sensi dell'art. 102 L.F., decreti di non procedere alla verifica dello stato passivo, in quanto risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l'ammissione al passivo, il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di garanzia sulla base dei

requisiti previsti dall'art. 2 co. 5 L. 297/82 (Circolare n. 32/2010) per i datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali.

Nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti sono:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali.
- Esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
- Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata. Il requisito s'intende realizzato quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio ed adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

In generale il requisito dell'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali è dimostrato tramite esibizione di copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento. Di seguito si riportano i casi in cui non è necessario esibire tale documento:

- a) quando l'Istituto ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
- b) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dai Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, risultano soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro cinquecentomila nell'ultimo bilancio considerato.
- c) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente;

d) quando il datore di lavoro sia stato cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno;

Quando il Fondo interviene ai sensi dell'art. 2 co. 5 della legge n. 297/82, il credito di lavoro deve essere accertato con sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'art. 411, co. 3 c.p.c. del verbale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., diffida accertativa di cui art. 12 D.lgs. n. 124/2004, quando, con il provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è soddisfatto quando:

- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro, se imprenditore individuale. Nel caso in cui il datore di lavoro sia deceduto, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti di tutti gli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all'eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente, o se gli eredi hanno accettato con beneficio d'inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo se, al termine della procedura di liquidazione (liquidazione concorsuale) prevista dall'art. 499 c.p.c., il credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapacità dei beni ereditari;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di società di persone;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse).

Il lavoratore, inoltre, deve dimostrare l'impossibilità o l'inutilità del pignoramento immobiliare, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

Ai fini dell'intervento del Fondo, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a) l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale; b) l'ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l'assenza del debitore.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 102 LF, di chiusura del fallimento senza accertamento del passivo, se il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l'art. 118, comma 2, L.F. prevede, nei casi di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, la Cancellazione dal Registro delle Imprese, il requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali è dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale (msg. 4302/2015).

Il Fondo di garanzia interviene anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14-ter L. 3/2012 (msg. 4968/2015).

## **Le prestazioni erogate dal Fondo: TFR e CREDITI DI LAVORO**

### **Il Trattamento di Fine Rapporto**

Il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) è quella somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori subordinati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa. E' disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5 alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato fino all'anno precedente.



Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed il relativo diritto si prescrive in 5 anni (art. 2948 co.5 c.c.); trattandosi di una prescrizione breve, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.).

Il Fondo garantisce il pagamento dell'intero T.F.R. nella misura in cui è accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.

In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto; il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro per le somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato, con l'adesione alla proposta concordataria.

### **I crediti di lavoro (artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92)**

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

Gli ultimi tre mesi tuttavia, per essere coperti dalla garanzia del Fondo, devono rientrare nei dodici mesi che precedono i termini indicati all'art. 2 co. 1 del D.lgs 80/92:

a) la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa.

Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è la data del deposito in Tribunale del relativo ricorso. Al riguardo si precisa che:

- La richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non può essere equiparata ad un'iniziativa giudiziaria;
- La possibilità di anticipare il dies a quo ad una data precedente la domanda di apertura della procedura concorsuale è riservata esclusivamente al lavoratore che prima di detta data abbia agito in giudizio, senza che gli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro possano avvantaggiarsene.

b) la data di deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale.

c) la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l'apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, i dodici mesi dovranno essere calcolati a partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore.

Tale disposizione deve essere applicata solo a quei lavoratori che hanno effettivamente prestato attività lavorativa dopo l'apertura della procedura e non a coloro il cui rapporto, per l'intero periodo successivo, sia stato sospeso.

Qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo - per esempio per la fruizione di permessi non retribuiti o di trattamenti previdenziali interamente sostituivi della retribuzione - la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente

precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente.

La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali (cfr. 4.1.3 Circolare n. 74/2008).

Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell'INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Dal 1° aprile 2012 le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica .

A seguito della riforma della Legge fallimentare che ha portato da 15 a 30 i giorni per proporre opposizione o impugnazione, quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a fallimento ed amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F., con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo. Quando il datore di lavoro sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo di cui art. 209 L.F.. Nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo al deposito del decreto che decide su di esse. Quando il datore di lavoro sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione. In caso di esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo.

La documentazione può essere allegata alla domanda telematica (fa eccezione l'originale del titolo esecutivo in caso di intervento ai sensi dell'art. 2, comma 5 L. 297/82), a tal fine è necessario rendere la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati. Qualora la domanda venga inoltrata da un patronato o dal legale, è necessario allegare copia del documento di identità del lavoratore e il mandato di assistenza e rappresentanza.

Di seguito si riassumono i documenti da allegare, distinti in base al tipo di procedura alla quale è stato assoggettato il datore di lavoro.

In caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa:

- Copia autentica dello stato passivo esecutivo (anche per estratto). Tale documentazione non è necessaria nel caso in cui il responsabile della procedura concorsuale o la cancelleria del Tribunale abbiano provveduto a trasmettere all'Inps una copia in formato digitale;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato del Tribunale che attesta che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 98 LF; a partire dal 21 marzo 2014. Detta dichiarazione è integrata nella domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia;
- Mod. SR52 debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale. In caso di comprovato rifiuto di compilazione da parte del responsabile della procedura di concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione dovranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione (es. istanza di ammissione al passivo completa di documentazione) e del modello SR54;

- Copia autentica del decreto che ha deciso l'eventuale azione di opposizione o impugnazione;
- Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione. Da allegare sempre se con l'accertamento del credito è stato chiesto l'accertamento della natura subordinata dal rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro insolvente;

In caso di procedura concorsuale in un altro Stato membro:

- Copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);
- Dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
- Mod. SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l'intervento del Fondo di Garanzia;
- Copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento.

In caso di concordato preventivo:

- Copia autentica del decreto di omologazione;
- Copia della comunicazione di cui all'art. 171 L.F. contenente la proposta del debitore circa i crediti del lavoratore (se non è stato allegato il mod. SR52 e dal decreto di omologazione non sia

possibile evincere la misura in cui è prevista la soddisfazione dei crediti di lavoro);

- Mod. SR52 sottoscritto dal Commissario giudiziale o dal Commissario liquidatore nominato dal tribunale in caso di concordato con cessione di beni; in caso di comprovato rifiuto da parte del responsabile della procedura concorsuale, le informazioni utili alla liquidazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore tramite la produzione di idonea documentazione e del modello SR54;
- Copia dei cedolini stipendiali relativi alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l'intervento del Fondo di Garanzia (se non è stato allegato il mod. SR52);

In caso di esecuzione individuale:

- Mod. SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento, salvo i casi di esclusione;
- Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l'esecuzione forzata (da consegnare o inviare per posta alla struttura territoriale competente);
- Copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati (eventuale);
- Copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza; ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene.

In caso di eredità giacente:

- Mod. SR53 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- Originale del titolo esecutivo con il quale è stato riconosciuto il credito per TFR del lavoratore;
- Copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.;
- Copia autentica del riparto finale;
- Copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione.

In caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-ter L.3/2012:

- Copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
- Copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;
- modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal Tribunale;
- Copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);
- Copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).

Quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore, oltre ai documenti previsti per lo specifico tipo di intervento è necessario allegare:

A) in caso di successione legittima:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte del lavoratore dante causa;
- Atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l'indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l'assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l'indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l'esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;
- Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi Mod SR22 (eventuale).

B) in caso di successione testamentaria:

- Copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
- Documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato)
- Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).

Se tra gli eredi sono presenti minori o incapaci, allegare copia autentica dell'autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere il TFR e gli altri crediti di lavoro.

In caso di cessione del TFR a garanzia di un finanziamento, allegare copia



del contratto di cessione e modello SR131, compilato in ogni sua parte, compresa la dichiarazione del cessionario circa l'assenza di azioni di recupero o l'impegno a sospenderle per il periodo necessario all'istruttoria della domanda.

L'Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.

Sul T.F.R. vengono corrisposti interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto sino alla data di effettivo soddisfo, sui crediti di lavoro, dalla data della domanda sino a quella di effettivo soddisfo.

Le prestazioni del Fondo di Garanzia sono pagate presso lo sportello della banca convenzionata con l'Istituto, indicata nella comunicazione di accoglimento dell'istanza, dietro presentazione di un documento di identità e dell'IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale accreditare le somme. All'atto del pagamento il lavoratore deve rilasciare quietanza. Il lavoratore che sia impossibilitato a recarsi personalmente a riscuotere deve conferire procura speciale all'incasso, in cui sia espressamente previsto il potere del procuratore di rilasciare quietanza.

Le somme erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di T.F.R., crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a ritenuta dall'Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. Per completezza dell'informazione si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall'Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli Uffici Finanziari riliquidino l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

La legge 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del T.F.R. a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto: esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dall'art. 2948 p. 5) c.c. per il T.F.R..

Con riferimento ai crediti di lavoro, invece, l'art. 2 co. 5 del Dl.gs n. 80/92 ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

Contro il provvedimento di reiezione o di parziale accoglimento della domanda, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 c. 5 legge 88/89). Il ricorso deve essere presentato utilizzando la procedura "Ricorsi on line" (RiOL) disponibile nell'area dedicata ai servizi on line del portale web, direttamente o oppure per il tramite di un ente di patronato o altri intermediari abilitati.

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno. Il ricorso amministrativo, presentato oltre il termine di decadenza previsto per l'azione giudiziaria, non può essere esaminato nel merito dal Comitato Provinciale.